



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 IN DATA 26/05/2022

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali

All'Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. PICCO CARLA - Presidente	Sì
2. SCAMPINI ANDREA - Assessore	Sì
3. GRASSI DANIELA - Assessore	Sì
4. LOFANO ANGELO - Assessore	Sì
5. ROGORA MASSIMO - Consigliere	Sì
6. DE BERNARDI ROBERTA - Consigliere	Sì
7. MARTA GIANLUCA - Consigliere	Sì
8. ZIPRANDI LORENA - Consigliere	Sì
9. BONINI PAOLO - Consigliere	Sì
10. TAVELLA ROCCO - Consigliere	No
11. BRUNINI EMANUELE - Consigliere	No
12. CERIOTTI MARIO - Consigliere	Sì
13. ALFANO FABIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Paolo Maggi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presenti 11

C.C. N. 31 DEL 26/05/2022

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE - APPROVAZIONE
TARIFFE, AGEVOLAZIONI E SCADENZE PER L'ANNO 2022**

L'Assessore al Bilancio e Finanze Dott. Fabio Alfano;

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1^a gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall' IMU (Imposta Municipale Propria), dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e dalla **TARI *tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;***
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità per l'anno 2020) ha disposto che “...a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è abolita, ad **accezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)....**”;

Dato atto che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 dispone:

- al comma 651 “*. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158...*”;
- al comma 654 “*... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente... “*
- al comma 660 **che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;**
- al comma 683... “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

Ricordato:

- la L. n. 296 del 27/12/2006 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*, ed in particolare:
 - *) **l'art. 1**, il quale al **comma 169** dispone che “... **Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno**”;
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011 e s.m.i., recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011, da ultimo modificato dal D.L. n. 34 del 30/04/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), a sua volta convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, ed in particolare:

*) **l'art. 13**, che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, al **comma 15**, prevede, quale norma di portata generale, che:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, **tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...**”;

e al successivo **comma 15-ter** dispone che:

«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, **le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...**»

Visto il D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 15 del 25.02.2022, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi* ed in particolare l'art. 3 che, in tema di *Proroga di termini in materia economica e finanziaria*, dispone:

*) al comma 5-quinquies: «5-quinquies. **A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.**»;

*) al comma 5-sexiesdecies: «5-sexiesdecies. **Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.**»;

– la nota IFEL del 31.03.2022 recante *Termini di scadenza per l'approvazione dei PEF, delle tariffe e dei regolamenti del prelievo sui rifiuti e per la scelta del quadrante della qualità del servizio rifiuti*;

Visto che l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, cosiddetto “Decreto aiuti”, dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine

del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*", il quale in tema di articolazione della tariffa prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, le quali al loro interno comprendono una quota fissa e una quota variabile;

Visto il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti con commisurazione puntuale entrato in vigore il 01/01/2018, così come sostituito integralmente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/06/2021, a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 116/2020, nel quale si dà atto che l'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013 ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che l'approvazione delle tariffe TARI, rispetto al regolamento, è oggetto di apposito e separato provvedimento conseguente all'approvazione del Piano Economico e Finanziario PEF degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, commi 654 e 683 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Visti i seguenti atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (cd. ARERA):

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il *secondo* periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
- la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 recante *Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 recante *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 recante *Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'Allegato A" Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"*

Visto il Piano Economico e Finanziario PEF per l'anno 2022 e dei relativi investimenti, redatto secondo lo schema predisposto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambienti ARERA con le deliberazioni sopra indicate, con il relativo metodo tariffario (MTR-2), così come validato e approvato seduta stante dal Consiglio Comunale;

Preso atto che il Piano Economico e Finanziario PEF 2022 presenta un importo complessivo di € 1.092.088,00 (IVA inclusa);

Considerato che sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante la tassa rifiuti richiesta all'utenza, come di seguito specificato:

Importo Entrate tariffarie da MTR-2	€ 1.092.088,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020	€ 11.681,00
IMPORTO da coprire con il gettito TARI Utenza anno 2022	€ 1.080.407,00

Come specificato nell'allegato A) al presente atto.

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza corrispondente il numero dei soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A), prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite nello stesso allegato;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per la TARI anno 2022, indicate nell'allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ricordato che:

- con successivi provvedimenti (D.L. 34/20 – DL. 73/21) sono stati assegnati agli enti locali fondi per la concessione di agevolazioni TARI sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021;
- questo ente aveva proceduto, con apposite modifiche alla norma regolamentare, a deliberare misure di sostegno a favore delle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2020 e utenze non domestiche per l'anno 2021;

Dato atto che l'art. 13 del D.L. 4/22 così come convertito in legge, ha concesso agli enti locali la facoltà di utilizzare anche nell'anno 2022 le risorse del fondo funzioni 2021 e le altre risorse erogate dallo stato per fronteggiare l'emergenza Covid-19 non utilizzate e confluite in avanzo di amministrazione;

Ritenuto quindi di utilizzare tale facoltà per l'anno 2022 e garantire misure di sostegno, tramite apposite modifiche regolamentari, alle utenze domestiche e non domestiche in possesso di specifici requisiti, con l'introduzione di agevolazioni, in percentuale su base annua commisurata sia alla parte fissa che alla parte variabile 1 così come indicato negli allegati B e C;

Dato atto che, a seguito di una stima effettuata dagli uffici competenti, gli importi massimi derivanti dalla concessione di agevolazioni TARI di cui ai paragrafi precedenti rimangono contenuti nei limiti delle somme a disposizione rivenienti dai contributi all'uopo assegnati al Comune negli anni 2020 e 2021 e non utilizzati al 01/01/2022;

Ritenuto quindi di procedere:

- alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito o tramite altre forme di comunicazione, al fine di permettere agli interessati **la presentazione delle istanze entro il 30/09/2022;**

Di dare inoltre atto che le suddette agevolazioni aventi natura regolamentare hanno valore il solo anno 2022;

Considerato inoltre necessario altresì adempiere agli obblighi di cui al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale approvando, come già per gli anni precedenti:

- l'applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari a 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento;
- la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi come previsto dal comma b) dell'allegato 3 del Regolamento;
- una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. 40 sacchi, così come previsto dal comma c) dell'allegato 3 del Regolamento;
- il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze, così come previsto dal comma 8) dell'articolo 16 del Regolamento;
- applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 24 comma 4) del Regolamento;

Ritenuto inoltre, per quanto sopra espresso, di definire le scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti TARI con commisurazione puntuale per l'anno 2022 come segue:

Utenze domestiche:

- 1^ rata: 31/07/2022 acconto
- 2^ rata: 30/09/2022 acconto
- 3^ rata: 16/12/2022 saldo e/o rata unica
- saldo a conguaglio in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR) con la prima rata dell'anno 2023 e con un avviso di pagamento separato con scadenza 31/03/2023 nel caso di importi superiori ad € 30,00

Utenze non domestiche:

- 1^ rata: 16/12/2022 acconto
- 2^ rata: 31/01/2023 saldo e/o rata unica
- saldo a conguaglio in base all'effettivo conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR) con la prima rata dell'anno 2023 e con un avviso separato con scadenza 31/03/2023 nel caso di importi superiori a € 100,00

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017;

Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 04/03/2022 ad oggetto: "Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022/2024 e approvazione Bilancio di previsione 2022/2024 e Piano Opere Pubbliche 2022/2024" e s.m.i.;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 allegato alla presente deliberazione;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intendono approvate;
- 2) di dare atto che il Piano Economico e Finanziario PEF del servizio per l'anno 2022 è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambienti ARERA:
 - * la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il *secondo* periodo regolatorio 2022-2025
 - * la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 recante *Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*;
 - * la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 recante *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*;
 - * la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 recante *Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'Allegato A" Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)"*
- 3) approvare i coefficienti e le tariffe TARI per l'anno 2022, per le utenze domestiche e non domestiche come da **Allegato "A"**, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare:
 - l'applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari a 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento;
 - la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi, così come previsto dal comma b) dell'allegato 3, del Regolamento;
 - una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. 40 sacchi così come previsto dal comma c) dell'allegato 3 del Regolamento;
 - il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze, così come previsto dal comma 8) dell'articolo 16 del Regolamento;

- l'applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 24, comma 4) del Regolamento

- 5) di stabilire per l'anno 2022 per le **utenze non domestiche** una riduzione, fino ad esaurimento fondi, in percentuale pari al 15 per cento su base annua commisurata sia alla parte fissa che alla parte variabile 1, che siano in possesso delle condizioni di cui all'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per poter beneficiare dell'agevolazione la presentazione dell'istanza deve avvenire entro il 30/09/2022 e la concessione dell'agevolazione verrà preceduta da apposita istruttoria;

- 6) di stabilire per l'anno 2022 per le **utenze domestiche**, una riduzione, fino ad esaurimento fondi, del 50 per cento sia sulla parte fissa che sulla parte variabile 1 della tariffa, che siano in possesso delle condizioni di cui all'allegato C, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per poter beneficiare dell'agevolazione la presentazione dell'istanza deve avvenire entro il 30/09/2022 e la concessione dell'agevolazione verrà preceduta da apposita istruttoria;

- 7) di dare atto che per quanto stabilito ai precedenti punto 5) e punto 6) della presente deliberazione le agevolazioni qui stabilite per il solo anno 2022 acquisiscono valore regolamentare, con modifica dell'articolo 27 "Agevolazioni" che risulta definito per l'anno 2022 come da allegato D, come da parere favorevole del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

- 8) di provvedere per il punto 5) e punto 6). Riguardanti le agevolazioni COVID-19 alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e tramite altre forme di comunicazione incentivate dalla Deliberazione Arera n. 444/2019 R/RIF;

- 9) di dare atto che l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazione TARI di cui ai paragrafi 5) e 6) è stimato nei limiti delle somme a disposizione;

- 10) di stabilire per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI con commisurazione puntuale:

- **Utenze domestiche:**

- 1^ rata: 31 luglio 2022 acconto
- 2^ rata: 30 settembre 2022 acconto
- 3^ rata: 16 dicembre 2022 saldo e/o rata unica
- Saldo a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2023 ovvero con un avviso separato con scadenza 31.03.2023 nel caso di importi superiori a € 30,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2022 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);

- **Utenze non domestiche:**

- 1^ rata: 16 dicembre 2022 acconto
- 2^ rata: 31 gennaio 2023 saldo e/o rata unica
- Saldo a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2023 ovvero con un avviso separato con scadenza 31.03.2023 nel caso di importi superiori a € 100,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2022 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);

- 11) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;
- 12) di procedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019 esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera dell'Assessore Alfano ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che l'argomento è stato discusso nella seduta della competente commissione consiliare del 19/05/2022;

Sentita la relazione dell'Assessore Alfano;

Preso atto degli interventi come da relata di discussione;

Preso atto della dichiarazione di voto di astensione del Consigliere Ceriotti come da verbali in atti;

Votanti n. 11; voti favorevoli n. 9; voti contrari n. 0; astenuti n. 2 (Ceriotti, Bonini) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intendono approvate;
- 2) di dare atto che il Piano Economico e Finanziario PEF del servizio per l'anno 2022 è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambienti ARERA:

* la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il *secondo* periodo regolatorio 2022-2025

* la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 recante *Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*;

* la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 recante *Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità,*

nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

** la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 recante **Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani** ed in particolare l'Allegato A” **Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)**”*

- 3) approvare i coefficienti e le tariffe TARI per l'anno 2022, per le utenze domestiche e non domestiche come da **Allegato “A”**, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di approvare:
 - l'applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari a 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento;
 - la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi, così come previsto dal comma b) dell'allegato 3, del Regolamento;
 - una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. 40 sacchi così come previsto dal comma c) dell'allegato 3 del Regolamento;
 - il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 8 utenze, così come previsto dal comma 8) dell'articolo 16 del Regolamento;
 - l'applicazione alle utenze non domestiche, che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili una riduzione pari al 5% della quota variabile 1, così come previsto dall'art. 24, comma 4) del Regolamento
- 5) di stabilire per l'anno 2022 per le **utenze non domestiche** una riduzione, fino ad esaurimento fondi, in percentuale pari al 15 per cento su base annua commisurata sia alla parte fissa che alla parte variabile 1, che siano in possesso delle condizioni di cui all'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per poter beneficiare dell'agevolazione la presentazione dell'istanza deve avvenire entro il 30/09/2022 e la concessione dell'agevolazione verrà preceduta da apposita istruttoria;

- 6) di stabilire per l'anno 2022 per **le utenze domestiche**, una riduzione, fino ad esaurimento fondi, del 50 per cento sia sulla parte fissa che sulla parte variabile 1 della tariffa, che siano in possesso delle condizioni di cui all'allegato C, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per poter beneficiare dell'agevolazione la presentazione dell'istanza deve avvenire entro il 30/09/2022 e la concessione dell'agevolazione verrà preceduta da apposita istruttoria;

- 7) di dare atto che per quanto stabilito ai precedenti punto 5) e punto 6) della presente deliberazione le agevolazioni qui stabilite per il solo anno 2022 acquisiscono valore regolamentare, con modifica dell'articolo 27 “Agevolazioni” che risulta definito per l'anno 2022 come da allegato D, come da parere favorevole del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

- 8) di provvedere per il punto 5) e punto 6). Riguardanti le agevolazioni COVID-19 alla più ampia diffusione dell'informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e tramite altre forme di comunicazione incentivate dalla Deliberazione Arera n. 444/2019 R/RIF;
- 9) di dare atto che l'importo massimo derivante dalla concessione di agevolazione TARI di cui ai paragrafi 5) e 6) è stimato nei limiti delle somme a disposizione;
- 10) di stabilire per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI con commisurazione puntuale:

- **Utenze domestiche:**

- 1^ rata: 31 luglio 2022 acconto
- 2^ rata: 30 settembre 2022 acconto
- 3^ rata: 16 dicembre 2022 saldo e/o rata unica
- Saldo a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2023 ovvero con un avviso separato con scadenza 31.03.2023 nel caso di importi superiori a € 30,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2022 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);

- **Utenze non domestiche:**

- 1^ rata: 16 dicembre 2022 acconto
- 2^ rata: 31 gennaio 2023 saldo e/o rata unica
- Saldo a conguaglio da emettersi con la prima rata dell'anno 2023 ovvero con un avviso separato con scadenza 31.03.2023 nel caso di importi superiori a € 100,00, determinata applicando le tariffe approvate per l'anno 2022 e anche in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR);

- 11) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;
- 12) di procedere all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019 esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco/Presidente
Picco Carla

Il Segretario Comunale
Maggi Paolo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

ESECUTIVITA'

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)